

COMUNE DI VILLAFRATI
Provincia di Palermo

Regolamento della
CONSULTA DELLE DONNE

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

In applicazione dell'art. 6 dello statuto Comunale, è istituita la consulta delle donne al fine di promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione della popolazione femminile. L'attività della Consulta, che avrà la propria sede presso l'edificio del Consiglio Comune di Villafrati, si effettuerà nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 249/92 e successive modifiche.

La consulta durerà in carica 5 anni. Il mandato è coincidente con quello dell'amministrazione comunale.

Art. 2 – OBIETTIVI

La Consulta delle donne ha natura consultiva e propositiva, concorre alla promozione e alla realizzazione di azioni positive e continuative, nel riconoscimento della differenza di genere, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donne.

La consulta è organo di partecipazione delle cittadine all'attività dell'Ente, finalizzata alla valorizzazione delle fasce più deboli della popolazione, alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

Può promuovere indagini sulle esigenze delle donne, può proporre miglioramenti e soluzioni innovative e impegnarsi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli.

La consulta può chiedere di essere sentita, tramite una sua rappresentante, nelle commissioni permanenti o nel Consiglio Comunale su questioni che attengono alla sua sfera di competenza.

Art. 3 – COMPONENTI

Alla Consulta delle donne possono aderire tutte le donne residenti, domiciliate o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune di Villafrati. Della Consulta faranno parte di diritto ma senza diritto di voto le assessore e le consigliere comunali.

Di tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente, e depositato presso l'ufficio servizi sociali. L'adesione, a domanda dell'interessata, viene formalizzata dal Presidente, previo parere favorevole dell'uffici di pertinenza.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Art. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Sono organi della consulta delle donne:

- l'assemblea
- l'ufficio di presidenza

Art. 5 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutte le aderenti alla Consulta delle donne.

Compiti dell'assemblea sono:

- promuovere azioni dirette a rilevare e esigenze delle donne di Villafrati;
- promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne, indipendentemente dallo stato sociale, appartenenza etnica, politica o religiosa;
- promuovere la cittadinanza attiva delle donne;
- nominare i membri dell'ufficio di presidenza.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal presidente e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta del 10% delle aderenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale che sarà trasmesso al Sindaco, debitamente firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art.6 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza è composto da sette componenti ed ha il compito di promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della consulta e di attuare le deliberazioni della stessa.

L'Ufficio di presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo ed i suoi membri sono rieleggibili, gli stessi decadono, invece, a seguito di 3 (tre) assenze consecutive non giustificate, con delibera della Consulta stessa.

Art. 7 – IL PRESIDENTE

Il presidente della Consulta è eletto dall'ufficio di presidenza all'interno dei suoi componenti.

Compiti del presidente sono:

- convocare e presiedere l'assemblea e l'ufficio di presidenza;
- rappresentare la Consulta e curare l'attuazione dei suoi compiti.

Art.8 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti della Consulta delle Donne;
- informare e coinvolgere la Consulta, chiedendone parere, sulle iniziative riguardanti le esigenze donne e la loro valorizzazione nella società, nonché sui bilanci preventivi comunali con riferimento ai specifici capitoli di spesa interessati;
- agevolare l'accesso agli atti amministrativi, su temi specifici di interesse per la Consulta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge;
- concedere l'uso della sala consiliare a richiesta del Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'assemblea e dei gruppi di lavoro.

Art. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro un mese dall'approvazione del regolamento è convocata su iniziativa dell'assessore competente la prima assemblea al fine di raccogliere le adesioni alla consulta e di procedere alla nomina dell'Ufficio di Presidenza.